

Incontro propedeutico iniziale

Stato giuridico e alcune riflessioni
sul profilo professionale

Anno di formazione e prova
docenti neoassunti 2023/24

Stato giuridico dei docenti nella scuola dell'autonomia

Lo stato giuridico riguarda **l'insieme di norme che regolano il rapporto di servizio** di un docente dal momento dell'assunzione fino alla fine della carriera. Il rapporto di lavoro del personale docente (impiego pubblico) è regolato dalla contrattazione collettiva, che è nazionale e decentrata e si svolge, salvo alcuni casi previsti dalla legge, su tutte le materie relative al rapporto di lavoro (es. ferie, permessi, relazioni sindacali, congedi, mansioni, aspetti economico retributivi, disciplinari, ecc.).

In sede di contrattazione collettiva, l'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale) rappresenta la pubblica amministrazione.

Al rapporto di lavoro si applicano le norme del «diritto privato» (Legge Bassanini)

Le fonti normative che regolano diritti e doveri

- La Costituzione: disposizioni sulla libertà d'insegnamento (art. 33) e sulla pubblica amministrazione (artt. 51-54-97-98).
- Il Codice Civile: l'art. 2, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, dispone che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dal Capo I, Titolo II del Libro V del Codice Civile.
- Leggi sul lavoro subordinato nelle imprese; il citato art. 2 del D. Lgs n. 165/2001 estende al **lavoro pubblico privatizzato** anche la disciplina delle leggi sul lavoro subordinato, in specie lo Statuto dei lavoratori – L. n. 300/1970.
- D. Lgs. n. 297/1994 (l'ormai datato T.U.)
- Contratti collettivi di lavoro.

Profilo giuridico dei docenti

Il profilo professionale della funzione docente è definito dall'art. 27 del CCNL-Scuola del 19 aprile 2018:

«Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali, di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa della scuola.»

Art. 395, T.U.: «La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della personalità».

Funzione docente

(art. 26)

1. La funzione docente realizza il **processo di insegnamento/apprendimento** volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, **sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti** per i vari ordini e gradi dell'istruzione.
2. La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti; essa **si esplica nelle attività individuali e collegiali** e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio.
3. In attuazione dell'autonomia scolastica i docenti, **nelle attività collegiali**, attraverso processi di confronto ritenuti più utili e idonei, **elaborano, attuano e verificano**, per gli aspetti pedagogico - didattici, **il piano dell'offerta formativa**, adattandone l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio - economico di riferimento, anche al fine del raggiungimento di condivisi obiettivi qualitativi di apprendimento in ciascuna classe e nelle diverse discipline. Dei relativi risultati saranno informate le famiglie con le modalità decise dal collegio dei docenti.

La libertà d'insegnamento

La Costituzione è fonte di diritti e doveri per gli impiegati dello Stato. Per il personale docente sono importanti l'art. 33, sulla libertà d'insegnamento, l'art. 39 che riconosce la libertà sindacale e l'art. 40 che sancisce il «diritto di sciopero nell'ambito delle leggi che lo regolano».

«Il docente ha libertà di scelta sul piano metodologico- didattico. L'esercizio di tale libertà è legato al dovere di una competenza professionale variegata e flessibile che consente, tenendo conto delle variabili in cui si trova ad operare, la scelta didattica e metodologica più opportuna.

«La libertà di insegnamento non implica la insindacabilità in ordine ai metodi didattici, metodi che devono assicurare l'efficienza del servizio dell'istruzione in vista degli specifici scopi educativi per cui è stata organizzata»

(Cons. Stato, Sez. VI, sentenza n. 405/1971).

Le riflessioni più recenti mettono in ogni caso al centro il discente e sottolineano l'aspetto importante della collegialità.

Il c. 2 dell'art. 33 ricorda che ***“La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.”***

I diritti patrimoniali e non

Rientrano nei diritti patrimoniali la retribuzione, il trattamento di quiescenza e di previdenza dopo la cessazione del servizio.

Tra gli altri ne citiamo solo alcuni

- diritto all'assistenza di persone con disabilità
- il diritto alla formazione in servizio
- il diritto alla tutela nell'ambiente di lavoro
- diritto al riposo
- il diritto allo studio
- diritto alle ferie
- diritto a permessi brevi o retribuiti
- diritto ad assentarsi per malattia
- diritto a congedi di maternità e di paternità
- diritto ad assentarsi per infortunio sul lavoro e per malattie dovute a causa di servizio
- diritto a periodi di aspettativa

Sulla base delle normative vigenti

I diritti sindacali

Il personale della scuola è titolare di diritti sindacali analoghi a quelli dei lavoratori privati, e ciò in forza dell'estensione dello Statuto dei lavoratori ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Essi sono definiti nello Statuto dei lavoratori (L. n. 300/1970), nel D.Lgs n. 165/2001 e nei Contratti nazionali di lavoro.

Tra i principali diritti sindacali spettanti al docente sono da menzionare i seguenti:

- diritto di associazione sindacale
- diritto a non essere sottoposto ad accertamenti sanitari per fini non riconosciuti
- diritto di sciopero
- diritto di manifestare il proprio pensiero nel luogo di lavoro (*attenzione, ci sono dei confini!*)
- diritto a non essere sottoposto a controlli a distanza sul lavoro
- diritti sindacali connessi con la funzione docente: diritto di assemblea e diritto di permessi retribuiti e non.

I doveri dei docenti

I doveri del personale docente sono rinvenibili:

- nel codice civile
- nella L. n. 300/1970, artt. 11-17
- nel Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (DPR 62/2013)
- nel CCNL-Scuola 2006/2009, artt. 26 e 88

Altre sono ricavabili a contrario da disposizioni giuridiche in materia disciplinare (D. Lgs n. 297/1994, artt. 492-508)

dovere di fedeltà

dovere di diligenza

dovere di esclusività

dovere di buon andamento e di imparzialità

dovere di condotta irreprensibile

dovere di serbare il segreto d'ufficio

Doveri del docente: Codice comportamento dipendenti pubblici (DPR n. 62 del 16.04.2013)

Il Codice costituisce fonte importante in materia di cognizione dei doveri del personale docente, ed ovviamente non solo per esso.

In esso sono indicati i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

Art.4 - Regali, compensi e altre utilità

1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.

2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali.[...]

5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. [...]

Art.6 – Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse
[...]

Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art.7 – Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, [...] causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, [...] Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Art.10 – Comportamento nei rapporti privati

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

Art.12 – Rapporti con il pubblico

[...]

*2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da **dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione.** [...]*

5. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali [...].

Obblighi di servizio

- Attività di insegnamento (CCNL, art. 28)
- Attività funzionali all'insegnamento (CCNL art. 29)
- Attività aggiuntive (CCNL art. 30)

Attività di insegnamento

Ordine scuola	Orario insegnamento
Scuola dell'infanzia	25
Scuola primaria	22 + 2
Scuola secondaria	18

Le ore sono distribuite in non meno di 5 giorni a settimana
Fatto salvo il part time (verticale)

Attività funzionali all'insegnamento

CCNL, art. 29:

«1. L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi».

«2. Tra gli **ADEMPIMENTI INDIVIDUALI** dovuti rientrano le attività relative:

- a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
- b) alla correzione degli elaborati;
- c) ai rapporti individuali con le famiglie».

« 3. Le **ATTIVITÀ DI CARATTERE COLLEGIALE** riguardanti tutti i docenti sono costituite da:

- a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
- b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
- c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione. ».

«4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il Consiglio d'Istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei **rapporti con le famiglie** e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie».

«5. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi».



40 ORE e PART-TIME

Corte di Cass. civ., Sez. lavoro con Ord., 14 marzo 2019, n. 7320:

“Il personale docente del comparto della scuola assunto con contratto a tempo parziale, sulla base delle disposizioni dettate dagli artt. 46 CCNL 4.8.1995, 36 CCNL 24.7.2003 e 39 CCNL 29.11.2007, nonché dall’art. 7, O.M. 23.7.1997, ha l’obbligo di svolgere le attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale, di cui agli artt. 42, comma 3, lett. a), CCNL 1995, 27, comma 3, lett. a), CCNL 2003, 29, comma 3, lett. a), CCNL 2007, con le stesse modalità previste per i docenti a tempo pieno e, in caso di part time verticale o misto, è tenuto a partecipare all’attività collegiale anche se la convocazione è disposta in giorni della settimana non coincidenti con quelli stabiliti per l’insegnamento.”

Attività aggiuntive

CCNL, art. 30

- Sono prestate con il consenso dell'interessato.
 - Possono essere di insegnamento o funzionali all'insegnamento. - - Sono compensate a parte (*F.I.S. o altre fonti di finanziamento previste dal MOF*).
- Altre attività interne alla scuola: Collaboratori del dirigente scolastico;
Funzioni strumentali al POF Triennale.

Ferie

Sono un diritto irrinunciabile.

- 32 giorni l'anno (30 nei primi 3 anni)
- 4 giorni di festività sopresse
- Fruibili solo **durante la sospensione delle lezioni**, fatta eccezione per 6 giorni durante l'anno, senza oneri per la scuola.

Permessi

Per motivi non di salute:

Motivo	Giorni
Concorsi ed esami	8
Lutto	3
Matrimonio	15
Motivi personali o familiari	3

Al personale di ruolo spetta l'intera retribuzione.

Permessi brevi (**da recuperare**): non più di metà dell'orario del giorno (**max 2 ore**) e fino all'equivalenza dell'orario settimanale.

Assenze

Per motivi di salute:

18 mesi nel triennio (altri 18 mesi per patologie gravi, senza stipendio).

Retribuzione:

- Intera per i primi 9 mesi;
- 90% per i successivi tre mesi;
- 50% per gli ulteriori sei mesi.

Decurtazione primi 10 gg

Reperibilità visite fiscali 10-12 e 17-19 di tutti i giorni, inclusi domeniche e festivi

Visite fiscali sono disposte in autonomia anche dall'INPS

Incompatibilità

DLgs 297/94, art. 58:

- **Divieto di lezioni private ad alunni della scuola;** richiedere autorizzazione al dirigente scolastico per lezioni ad altri. Nessun alunno può essere valutato da docenti che gli abbiano impartito lezioni private.
- **Divieto di cumulo con altro impiego pubblico.**
- **Divieto di attività commerciale, industriale, professionale o di altro lavoro dipendente.**
- **Regime particolare in caso di part time:** Un modo per mantenere sia il lavoro pubblico che privato, è quello di sottoscrivere un contratto part time
- **Consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di libere professioni.**

Formazione e aggiornamento

L'aggiornamento è «diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica».

(DLgs 297/94, art. 282)

«La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità».

(CCNL, art. 64)

L'art. 7, c. 4, del DLgs 165/01 attribuisce alla pubblica amministrazione il sostanziale obbligo di curare la formazione e l'aggiornamento dei propri dipendenti.

Responsabilità penale

La responsabilità penale è personale e deriva dalla commissione di un fatto penalmente rilevante (reato) mettendo in atto un comportamento doloso o colposo.

Il comportamento tenuto dall'agente può essere attivo od omissivo

Oltre ai reati qualificati come “contro la P.A.” il dipendente della Scuola è soggetto alla prescrizione di cui all' **Art. 591 c.p.**

Abbandono di persone minori o incapaci.

Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni

Altri reati possono essere commessi dai lavoratori, ad esempio:

- la violazione di norme attinenti la sicurezza nei posti di lavoro;
- la violazione del segreto d'ufficio;
- il rilascio di dichiarazioni false o mendaci.

Responsabilità civile

La fonte normativa è da rinvenire nell'art. 2048, comma 2., del codice civile, secondo cui **“I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno arrecato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”**.

Tale disposizione non conosce deroghe né da parte della contrattazione collettiva, né da parte di altre norme aventi una manifesta diversa finalità.

Oltre al richiamato articolo del codice civile, si deve ricordare il principio di fonte giurisprudenziale (consolidato sin dal 2002) in forza del quale l'amministrazione scolastica, **in virtù dell'iscrizione, assume un'obbligazione di vigilare sull'incolumità degli allievi durante il tempo scuola.**

Tale obbligazione, di fonte contrattuale – da contatto sociale - è, secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, particolarmente intensa non lasciando dubbio che la scuola possa essere chiamata a rispondere per infortuni e/o illeciti perpetrati durante le permanenze a scuola degli studenti.

Sussiste un'inversione dell'onere della prova in quanto la liberatoria dalla responsabilità è conseguente alla prova di non aver potuto impedire il fatto.

Sanzioni disciplinari

- la censura;
- la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;
- la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;
- la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
- la destituzione.

2[^] PARTE

Il profilo professionale del docente: work in progress?

Una premessa

Apriamo «**Cuore**» ai punto in cui il povero Franti rifiuta giustamente di essere cacciato dall'aula con il pretesto di aver lanciato un innocuo petardo: «Allora il maestro perdetto i lumi, gli si slanciò addosso, lo afferrò per le braccia, lo strappò dal banco.

Lo portò quasi di peso dal Direttore».

Oggi si può inserire un nuovo capitolo che potrebbe avere questi contorni:

la madre di Franti denuncia il maestro sulla base dei video che i compagni di suo figlio hanno girato con i cellulari. Non paga del licenziamento dei due, otterrà dal Tar un congruo indennizzo e la promozione garantita per suo figlio fino al conseguimento della laurea in Scienze dell'educazione.

(B. Gambarotta, La Stampa – 03.04.2015)

io ho visto cose che voi umani non
potreste immaginarvi.

**Cambiamenti significativi avvenuti nel giro di pochi
decenni**



Siamo d'accordo sul fatto che la cabina **del telefono** può
essere considerata il simbolo del **passato**?

**Il mondo è in veloce evoluzione e l'uso della tecnica non
è più oggetto di una nostra scelta**

Tecnologia



Globalizzazione



Lavoro

Le innovazioni in atto nella scuola



Velocità




L'insegnamento fino a ieri...

L'ORGANIZZAZIONE SEQUENZIALE



L'insegnamento di domani



Reticolare

Forse può servire rileggere Morin?

E oggi?



Rapporti con le famiglie

Immigrazione

**Innovazioni
tecnologiche**

Importanza della lingua straniera

Considerazione del docente

stakeholder

Le reti

Avanguardie educative

B.E.S.

Valutazione e autovalutazione

Comunicazione

The background of the slide is a light blue gradient with several realistic water droplets of various sizes scattered across the top and bottom edges. The text is centered in the middle of the slide.

**La scuola oggi deve rispondere a
bisogni diversi rispetto a quelli del
passato**

Di fatto la scuola continua ad essere un cantiere: si scontrano spinte diverse sia a livello organizzativo (didattica e modelli, ambienti di apprendimento) sia a livello di gestione del personale (reclutamento, formazione in ingresso e in itinere,), anche se sembra mancare una visione organica sulle soluzioni da trovare e da adottare
Siamo ancora troppo gentili? Che peso dare ad esperienze al momento di nicchia quali «scuola senza zaino», scuole DADA, scuola senza voti, modello finlandese **SCUOLA SENZA SCUOLA!**

Ognuno è un genio.

Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi, lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido. *(A. Einstein)*

L'insegnante efficace...

Una check-list dell'OCSE

- accuratezza nella preparazione delle lezioni
- Selezione appropriata dei materiali
- costante verifica del lavoro degli studenti
- Ripetizione della lezione in caso di difficoltà
- Buon uso del tempo
- convinzione nella propria responsabilità nell'apprendimento degli studenti
- Condivisione dello scopo dell'istruzione con i colleghi
- Strette relazioni collegiali
- flessibilità, creatività, adattamento delle proprie capacità di insegnamento ai bisogni degli studenti
- Uso di diverse strategie di insegnamento e di interazione
- Chiarezza espositiva ed argomentativa

- 1) Prima date e poi chiedete: agli alunni date rispetto, attenzione, coerenza, comprensione.
- 2) Entrate in classe pieni di entusiasmo: l'entusiasmo è contagioso. Come la noia.
- 3) Ricordate che anche i ragazzi difficili sono vostri alunni: non sono maleducati, ma male educati; hanno bisogno di aiuto più degli altri
- 4) Mettetevi sempre in discussione. Aggiornatevi, leggete, studiate, confrontatevi.
- 5) Fate sentire ai ragazzi che volete aiutarli e che vi interessano. Diteglielo.
- 6) Date molta importanza alle regole e rispettatele voi per primi.
- 7) Avere una buona autostima è essenziale: gli alunni vi vedono come vi vedete voi. Se non vi stimate non vi stimeranno neanche loro.
- 8) Privilegiate concetti e metodi: i puri contenuti si trovano anche nel web.
- 9) La lezione perfetta è quella che costruite insieme agli alunni. È un dialogo non un monologo. Non si può apprendere senza partecipare.
- 10) Per essere autorevoli dovete essere preparati e guadagnarvi la fiducia e il rispetto dei ragazzi

(Isabella Milani)



“ Se ascolto dimentico... se vedo ricordo... se faccio imparo... “ (Confucio)

I. AREA DELLE COMPETENZE RELATIVE ALL'INSEGNAMENTO (Didattica)

II. AREA DELLE COMPETENZE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE SCOLASTICA (Organizzazione)

**III. AREA DELLE COMPETENZE
RELATIVE ALLA PROPRIA FORMAZIONE
(Professionalità)**

Le competenze professionali

1. Le **competenze disciplinari**, ovvero quel bagaglio culturale che ogni docente deve possedere relativamente alle materie di insegnamento. Tali conoscenze dovranno essere solide, ben strutturate, da aggiornare continuamente. Non c'è relazione o mediazione didattica che funzioni se il docente non possiede le competenze disciplinari necessarie per insegnare.

3. Le **competenze psico-pedagogiche**,

necessarie per entrare in rapporto con gli allievi, per realizzare una positiva comunicazione didattica, una proficua relazione educativa; per riconoscere i problemi tipici delle varie fasi di età, le dinamiche e i conflitti che nascono all'interno della classe, tra gli alunni o tra alunno e insegnante; per riconoscere i problemi e saperli gestire.

2. Le competenze epistemologico-didattico-disciplinari, che corrispondono alla **capacità di utilizzare le competenze disciplinari per fini educativi**: saper padroneggiare il proprio sapere a seconda dell'età dei ragazzi, degli obiettivi stabiliti, dei ritmi di apprendimento di bambini e ragazzi, dei loro interessi.


4. Le competenze organizzative,

fondamentali per costruire il proprio percorso di lavoro con i colleghi del Consiglio di classe, di un Dipartimento disciplinare, di un gruppo di programmazione, con i propri alunni, con l'extrascuola. È decisiva, infatti, per una maggiore efficacia educativa la **capacità di lavorare insieme ai propri colleghi**.

5. Le **competenze di ricerca e sperimentazione**, indispensabili a ridisegnare il profilo professionale del docente della scuola dell'autonomia e a individuare i percorsi didattici più efficaci, le metodologie e le strategie più utili, anche ai fini del sostegno e del recupero.

In conclusione:

- competenze educative
 - competenze valutative
- competenze organizzative, particolarmente evidenziate dalla cultura dell'autonomia
 - competenze progettali derivanti dalla capacità propria di ogni insegnante di operare in modo organizzato e consolidate da decenni di sperimentazioni sul campo
- competenze relazionali sempre più necessarie a fronte delle nuove esigenze sia delle giovani generazioni sia della comunità scolastica e del contesto in cui si opera
 - competenze comunicative sul piano verbale, non verbale, iconico e multimediale





Buon Anno e auguri per il vostro
periodo di prova